



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 15 febbraio 2021, n. 38, con il quale l'On. Roberto Speranza è stato nominato Ministro della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 3 marzo 2021, n. 53, con il quale il sig. Andrea Costa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

RITENUTO di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute, sig. Andrea Costa;

DECRETA

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
 - a) alla prevenzione sanitaria, limitatamente alla medicina sportiva, nonché alle tematiche relative alla lotta contro il doping; alla relazione tra le politiche della salute e lo sport;
 - b) all'igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana;
 - c) alla sanità e all'ambiente;

d) alla prevenzione, al monitoraggio e ai percorsi terapeutici connessi al fenomeno delle dipendenze;

e) alla materia relativa al monitoraggio degli investimenti dell'edilizia sanitaria.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2

1. Il Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'articolo 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'articolo 1, al Sottosegretario di Stato sig. Andrea Costa è delegata:

- a) la partecipazione alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;
- b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;
- c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

- a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del Segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
- b) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
- c) le valutazioni di cui all'articolo 14, comma 2, e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

- f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 30 marzo 2001, n. 165;
- g) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avvocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 MAR 2021

Il Ministro
On. Roberto Speranza

